

Comune di Novello (Cuneo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA ART. 129 COMMA 7.

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- il Comune di Novello è dotato di Regolamento Edilizio Comunale in attuazione alla D.C.R. 28/11/2017 n. 247-45856 e approvato con D.C.C. n. 24 del 28 Settembre 2018 pubblicata, per estratto, sul B.U.R., conforme alla D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19;
- considerato che all'Art. 129 dal titolo "Materiali, tecniche costruttive degli edifici" non vengono riportati parametri specifici per il dimensionamento della superficie dei terrazzi a vasca sulle coperture degli edifici;
- considerato che il comune intende assegnare un parametro percentuale per la realizzazione di terrazzi a vasca sulle coperture degli edifici, fornendo ai tecnici del settore uno strumento tangibile per il calcolo della superficie realizzabile sulle coperture degli edifici al fine di incentivare buone pratiche di progettazione;
- dato atto che l'applicazione del parametro percentuale per la realizzazione di terrazzi a vasca sulle coperture degli edifici potrà avvenire per il tramite della modifica normativa dell'art. 129 del regolamento edilizio vigente dal titolo "**Materiali, tecniche costruttive degli edifici**";
- considerato che la nuova stesura del comma 7 dell'art. 129 del regolamento edilizio, di cui al decimo punto, sarà pertanto la seguente:
7 - è vietata la copertura a tetto piano, mentre sono consentiti, previa valutazione di corretto inserimento architettonico e paesaggistico da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio, ove necessario, terrazzi a vasca/tasca nella misura non superiore al 35% rispetto alla superficie della copertura misurata in pianta sul perimetro di fabbricazione; sono inoltre consentiti torrini, serre solari, "bow window" e verande, previa valutazione di corretto inserimento architettonico e paesaggistico da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio, ove necessario;
- dato atto che tale modifica avviene nel pieno rispetto della normativa regionale in materia che prevede la possibilità di procedere all'integrazione della propria regolamentazione come previsto a pag. 12-13 della *Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 novembre 2017, n. 247 – 45856* che recita "il comune può, nell'esercizio della propria autonomia, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata richiamata nella prima parte del regolamento edilizio tipo. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere possono essere prescritte in forma quantitativa, ovvero attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l'obiettivo prestazionale esprime."

Visto,

- la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. (Tutela ed uso del suolo);
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

- l'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;
 - la D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale";
- Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

il Consiglio Comunale

(omissis)

con voti 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

delibera

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19, all'integrazione del proprio Regolamento Edilizio vigente, conforme alla D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, approvato con D.C.C. n. 24 del 28 Settembre 2018;
- 2) di procedere a tal fine alla modificazione del comma 7 dell'art. 129 del proprio Regolamento Edilizio vigente così come segue:

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

7 - è vietata la copertura a tetto piano, mentre sono consentiti, previa valutazione di corretto inserimento architettonico e paesaggistico da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio, ove necessario, terrazzi a vasca/tasca nella misura non superiore al 35% rispetto alla superficie della copertura misurata in pianta sul perimetro di fabbricazione; sono inoltre consentiti torrini, serre solari, "bow window" e verande, previa valutazione di corretto inserimento architettonico e paesaggistico da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio, ove necessario;

- 3) di approvare pertanto il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale costituendone parte integrante;
- 4) di dichiarare che il Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;
- 5) di dare atto che, a titolo di maggiore funzionalità e completezza degli atti, sono riportate le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti nell'estratto "Titolo III – Parametri ed indici edilizi ed urbanistici" del Regolamento Edilizio Comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione all'albo pretorio on-line del comune, ai sensi dell'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i.;
- 7) di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è l'Architetto BORELLO Riccardo, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

omissis